



COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

Foglio Condizioni

SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DURATA QUINQUENNALE

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Malnate, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005.

Art. 2

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale in materia assicurativa le seguenti prestazioni e servizi:

- 1) Elaborazione, nei primi tre mesi dell'attività di brokeraggio, di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Amministrazione Comunale.
- 2) Analisi annuale dei contratti di assicurazione stipulati dall'Amministrazione Comunale con elaborazione di un rapporto circa il corretto adempimento delle clausole contrattuali. Formulazione di pareri circa la congruità economica e indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare ai contratti in essere tenuto conto delle proposte esistenti sul mercato assicurativo.
- 3) Gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 5, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente.
- 4) Gestione dei sinistri sia attivi che passivi, trattazione per conto e nell'interesse dell'Ente delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il costante controllo sull'iter delle pratiche e il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti.
- 5) Trasmissione di report, con cadenza semestrale, relativi allo stato di avanzamento della gestione dei sinistri.
- 6) Assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, predisposizione dei relativi capitolati tecnici, individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche per le procedure di selezione del contraente che il Comune riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative.

- 7) Tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente.
- 8) Aggiornamento e formazione del personale dell'ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa.
- 9) Dotazione di sistemi di collegamento informatico specificatamente dedicato all'Ente per la consultazione dei propri dati assicurativi.
- 10) Resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente.
- 11) Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione e del contratto.
- 12) Predisposizione di parere di congruità, non vincolante per l'ente, in caso di eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, contenente elementi necessari a giustificare la differenza.
- 13) Individuazione di un referente qualificato per qualsiasi problematica e assistenza assicurativa per il Comune di Malnate.
- 14) Consulenza e assistenza agli Uffici preposti del Comune per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune stesso.

ART. 3 **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 per contratti sotto-soglia, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti.

Art. 4 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La società di brokeraggio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale, di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, e insussistenza di cause che impediscano la partecipazione agli appalti pubblici.
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. del territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto del servizio.
3. Iscrizione da almeno tre anni al Registro Unico degli intermediari Assicurativi, Sezione B – Broker, di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 209/2005.
4. Aver svolto attività di brokeraggio per almeno 12 mesi, nel triennio luglio 2017 – luglio 2020, in una Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti o, in alternativa, in due Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascuno.
5. Essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze o errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D.Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari o superiore a € 2.500.000,00.=.

Art. 5 **PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il Broker dovrà trasmettere i dati necessari per il pagamento dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc.) almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

L'Ente provvederà al pagamento dei premi alla Compagnia Assicuratrice di competenza per il tramite del Broker: pertanto il versamento del premio nelle mani del Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento dello stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Ente la polizza e/o appendice e/o ricevuta emessa dalla Società di Assicurazione debitamente quietanzata.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicuratrice entro i termini indicati dalla polizza assicurativa, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione assicurativa del Comune, adempiendo agli obblighi previsti dal presente Foglio Condizioni e dalla proposta tecnica presentata.

Dovrà, inoltre, collaborare con l'attuale Broker incaricato dall'Amministrazione Comunale per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

Il Broker è comunque vincolato alla prosecuzione del servizio per un periodo non superiore a mesi sei successivi alla data di scadenza, fermo restando le condizioni contrattuali, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora avviata o conclusa.

L'eventuale proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e, in ogni caso, non oltre sei mesi.

Art. 7

CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente Foglio Condizioni non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro a carico dell'Amministrazione Comunale, essendo lo stesso remunerato mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l'assistenza del Broker.

Le uniche provvigioni ammesse sono quelle fissate dalla Stazione Appaltante: 5% su premi imponibili RC Auto e 10% sugli altri rami diversi dalla RC Auto.

Il Broker dichiara l'assenza di inducements/retrocessioni diverse dalle provvigioni sopra indicate, ed informa l'Ente di ogni potenziale conflitto di interesse. E' vietata qualsiasi forma di incentivo ulteriore (in denaro o natura) riconducibile ai contratti dell'Ente.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale. Sarà onere del Broker predisporre di intesa con il Comune di Malnate adeguata clausola, da inserire nei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Il Comune di Malnate non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si realizzi il buon esito delle relative gare.

Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Art. 8

GARANZIA DEFINITIVA

Il Broker, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva nel rispetto delle modalità e condizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni. Si precisa che in caso di fidejussione assicurativa l'aggiudicatario non potrà "garantire" per se stesso, ma dovrà beneficiare della garanzia prestata da altre imprese assicuratrici.

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Il Broker si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica del proprio personale addetto ai servizi sopra specificati e del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il Broker si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il Broker si obbliga al rispetto del "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato dal Comune di Malnate, allegato alla deliberazione, esecutiva, di Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2013, modificato con deliberazione, esecutiva, di Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2020, disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale, e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Amministrazione Comunale stessa fornirà. E' fatto divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente.

Restano, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale le valutazioni e decisioni di merito sulle varie proposte formulate dal soggetto aggiudicatario, il quale, inoltre, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente.

Spetta all'Amministrazione Comunale, altresì, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, l'adozione degli atti amministrativi e di gara da utilizzarsi per l'affidamento delle coperture assicurative di cui necessita, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Broker non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo ed esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Amministrazione Comunale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all'uopo autorizzati. In caso contrario, risulterà direttamente responsabile.

Inoltre, è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale è libera di accettare in tutto od in parte le proposte.

Il Broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase e ad assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione.

Il Broker è responsabile per eventuali condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali competenti. Altresì, è responsabile in caso di omissione delle azioni necessarie al superamento di possibili criticità.

Il Broker, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker. A tale proposito il Broker incaricato dovrà essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale, della polizza di assicurazione di responsabilità civile prevista dagli art. 110 e 112 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari ad almeno € 2,5 milioni.

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione delle procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione Comunale, alle Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun Capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker.

Art. 9

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica; le spese relative all'imposta di bollo, sono poste a carico del Broker il quale si obbliga alla sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti dal Comune.

Art. 10

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il Broker non potrà cedere a terzi o, comunque, concedere in subappalto in maniera parziale o totale, il servizio di brokeraggio.

Art. 11

INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienze contrattuali, il Responsabile del progetto (RUP) trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al Broker e comminerà le seguenti penalità:

- € 500,00.= per ogni giorno di ritardo imputabile al broker nel pagamento dei premi, che comporti sospensione delle coperture assicurative;
- € 200,00.= nei casi di violazione di altri obblighi contrattuali previsti nel presente foglio condizioni o nella proposta tecnica presentata dall'affidatario del servizio.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (inviato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine non superiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Le penali irrogate dovranno essere versate nei termini comunicati dalla Amministrazione Comunale; in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'importo verrà escusso dalla garanzia definitiva.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di frode, incapacità, negligenza o rifiuto di eseguire l'intera prestazione o di una parte significativa della stessa, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione inviata a mezzo PEC, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il soggetto aggiudicatario non abbia adeguatamente risposto ponendo, altresì, rimedio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nei casi di:

- radiazione o cancellazione dall'albo dei mediatori di assicurazione
- fallimento ovvero altra inabilitazione all'esercizio della professione
- mancato rinnovo della polizza assicurativa R.C. professionale, prevista dagli articoli 110 e 112 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005.

L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 Codice Penale, commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La violazione, da parte del Broker, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate", comporta da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione del contratto per cause imputabili alla società di brokeraggio, comporterà l'escussione della garanzia definitiva a favore del Comune di Malnate, fatto salvo l'accertamento e il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 13

RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE

Al fine della valutazione del servizio da espletare, si forniscono i seguenti dati sui contratti assicurativi in essere, tutti aventi scadenza in data 30.06.2026.

Compagnia Assicurativa	Ramo	Premio lordo annuo
Groupama - Masiero	All Risks	€ 19.951,20
Helvetia – Special Risk	Infortuni	€ 2.300,00
Lloyd's - Mithras	RCT/O	€ 56.597,22
Arch Insurance – Dual Italia	RC Patrimoniale	€ 2.580,00
Vittoria Assicurazioni - Aspevi	Libro Matricola	€ 6.408,78
Global Ass.ce – Special Risk	Tutela Legale	€ 4.528,00
TOTALI		€ 92.365,20

I premi annui sono indicati al lordo e possono essere soggetti a regolazione.

Art. 14

NOMINA RESPONSABILE GDPR UE 679/2016

Il Comune di Malnate, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà del Broker in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento dei servizi.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile

Art. 15

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione del contratto, qualora non si arrivi a comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Varese.

Art. 16
RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell'ambito dell'appalto è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi connessi allo stesso, ed avverrà da parte di soggetti opportunamente autorizzati dal Comune di Malnate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative. I dati saranno conservati per il tempo previsto dagli obblighi di legge a cui l'Ente deve sottostare durante lo svolgimento della propria azione amministrativa. L'affidatario del servizio si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Malnate eventuali soggetti terzi di cui si dovesse avvalere per l'esecuzione del presente contratto.

Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati le parti hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste, al Responsabile Protezione dati dell'Ente, contattabile all'indirizzo dpo@comune.malnate.va.it. Il soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

Malnate, 18 dicembre 2025

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Donatella D'Alessandro

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005"